



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO BIANCHINI

- Presidente -

Dott. CESARE ANTONIO PROTO

- Rel. Consigliere -

Dott. FELICE MANNA

- Consigliere -

Dott. VINCENZO CORRENTI

- Consigliere -

Dott. MILENA FALASCHI

- Consigliere -

Oggetto

SANZIONI  
AMMINISTRATIVE

Ud. 13/11/2014 - CC

R.G.N. 17870/2013

Rep.

178707  
CV + CI

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 17870-2013 proposto da:

FLF

X

, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,  
rappresentata e difesa dall'avvocato LETIZIA LUCIANI giusta  
mandato in calce al ricorso;**- ricorrente -****contro**COMUNE di FIRENZE, in persona del Sindaco, elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio  
dell'avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso  
dall'avvocato ANDREA SANSONI giusta procura speciale a margine  
del controricorso;**- controricorrente -**



Il Comune di Firenze ha resistito con controricorso.

***Osserva in diritto***

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in ordine alla mancata acquisizione del fascicolo di primo grado al giudizio di appello dal quale il giudice di appello avrebbe potuto trarre elementi decisivi sullo stato dei luoghi e sulla illegittimità della postazione di rilevamento fissa avuto riguardo alla violazione degli artt. 142 comma 6 DPR 285/1992 e 124 comma 3 DPR 495/1992 per mancanza di visibilità dei cartelli e/o comunque per violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 168 c.p.c.

1.1 Il motivo è manifestamente infondato.

Secondo i principi affermati da Cass. S.U. 7/4/2014 nn. 8053 e 8054, l'omesso esame consiste nella motivazione graficamente assente, in quella meramente apparente, in quella consistente in affermazioni tra di loro inconciliabili, in quella perplessa ed obiettivamente incomprensibile, in quanto il nuovo testo del n. 5 introduce non un generico vizio della motivazione, ma un vizio specifico concernente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo; ciò deriva, da un lato, che il ricorrente deve indicare tale fatto storico, il "dato" da cui risulti esistente, il "come" e il "quando" esso sia stato discusso e la sua "decisività" e, dall'altro lato, che non rileva l'omesso esame di elementi istruttori, se il fatto storico è stato comunque valutato dal giudice.

Nella specie il fatto storico oggetto di discussione tra le parti, quale risulta dalla sentenza, era la "visibilità" dei cartelli segnalatori dell'autovelox e su questo fatto il giudice di appello ha motivatamente deciso sulla base della documentazione fotografica prodotta dal



Comune appellante e sulla base della documentazione fotografica prodotta dalla appellata, né risulta che questa abbia chiesto termine per produrre altra documentazione già prodotta in primo grado o per integrarla; al contrario, dal verbale di udienza del 27/4/2012 risulta che i procuratori delle parti avevano concordemente richiesto rinvio per precisazione delle conclusioni e alla successiva udienza (21/12/2012) avevano concluso come in atti.

La violazione degli artt. 168 e 347 c.p.c. per la mancata acquisizione, da parte del cancelliere, del fascicolo di ufficio non vizia né il procedimento di secondo grado, né la sentenza; la relativa censura è pertanto manifestamente infondata

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado ha una funzione meramente sussidiaria sicché la sua mancata acquisizione non vizia né il procedimento di secondo grado, né la relativa sentenza.

La mancanza può costituire motivo di ricorso per cassazione solo se il ricorrente deduce che da detto fascicolo il giudice avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili "aliunde", e li indica specificatamente (Cass. 14/2/2006 n. 3181; Cass. 19/1/2010 n. 688), ma nella fattispecie si fa riferimento a materiale fotografico prodotto in primo grado (e presente nel fascicolo di parte) dall'odierna ricorrente la quale avrebbe potuto e dovuto produrre il proprio fascicolo con l'appello, a nulla rilevando il fatto (dalla stessa dedotto a pagina 3 del ricorso) che il materiale fotografico si trovasse nel fascicolo di parte, a sua volta inserito materialmente nel fascicolo di ufficio; in questa situazione la mancanza ha ad oggetto il fascicolo di parte e non quello di ufficio; è onere della parte, nel costituirsi nel giudizio di appello, depositare il proprio fascicolo che deve contenere anche il fascicolo di parte del primo grado.



In tal senso si è già espressa questa Corte affermando che i fascicoli di parte che l'attore ed il convenuto devono depositare nel costituirsi in giudizio in primo grado, pure essendo custoditi con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere conservano, rispetto a questo, una distinta funzione ed una propria autonomia che ne impedisce l'allegazione di ufficio nel giudizio di secondo grado, ove, come già in quello di primo grado, la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio della stessa. Quindi le parti del giudizio di appello, nel costituirsi, devono depositare il proprio fascicolo (art. 347, primo comma, che rende applicabili in appello gli artt. 165 e 166 c.p.c.), il quale deve contenere anche il rispettivo fascicolo della fase di primo grado (Cass. 29/4/1993 n. 5061; 7/10/2004 n. 19992, non in massima, ma in motivazione).

Il Giudice di Appello ha dato atto di avere esaminato e valutato il materiale fotografico che le parti gli avevano sottoposto e ha concluso, con una valutazione di merito, che i cartelli di segnalazione dell'autovelox erano visibili; ne discende che non sussiste la violazione degli artt. 142 comma 6 DPR 285/1992 e 124 comma 3 DPR 495/1992 per mancanza di visibilità dei cartelli.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 142 c. 6 bis D.P.R. 285/1992, 124 comma 32 D.P.R. 495/1992 e l'erronea valutazione delle risultanze probatorie e sostiene che il giudice di appello avrebbe erroneamente valutato le risultanze probatorie, violando la normativa in materia di legittimità dei cartelli segnalatori; riporta la normativa, in materia, sostiene che il Comune non avrebbe contestato la presenza di "gonfaloni", sostiene che il giudice di appello, dalle foto in suo possesso avrebbe tratto conclusioni errate in punto visibilità dei cartelli segnalatori.

2.1 Il motivo è manifestamente infondato.



Come noto, l'art. 142 comma 6-bis CDS stabilisce che *le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.*

L'art. 124 comma 32 del DPR 495 del 1992 non esiste; ove il riferimento sia da intendersi al comma 3, questo stabilisce che *la segnaletica di indicazione, nel rispetto dell'ambiente circostante e nell'armonizzarsi con esso, deve comunque essere realizzata e collocata in modo da essere facilmente avvistabile e riconoscibile.*

Come già riferito sub 1.1, il Giudice di appello ha dato atto di avere esaminato e valutato il materiale fotografico che le parti gli avevano sottoposto e ha concluso, con una valutazione di merito, che i cartelli di segnalazione dell'autovelox erano visibili; ne discende che non sussiste la violazione degli artt. 142 comma 6 DPR 285/1992 e 124 comma 3 DPR 495/1992 per mancanza di visibilità dei cartelli.

La censura che investe la valutazione delle prove (attività regolata dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) doveva essere fatta valere ai sensi del numero 5 dell'art. 360 c.p.c (cfr. Cass. 17/6/2013 n. 15107; Cass. 2/12/1993 n. 11949), mentre non è stato dedotto uno specifico vizio di omessa motivazione.

Ove il Collegio dovesse ritenere implicita la deduzione di tale vizio nell'articolazione del motivo, il motivo è comunque infondato perché il giudice di appello ha motivato dando atto anche della irrilevanza delle foto prodotte dall'appellata perché relative a tratti di strada finitimi e prese da altre prospettive.

3. Con il terzo motivo la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 CdS e dell'art. 4 4 D.L. 121 del 2002 lett. C e D.



La ricorrente lamenta che il giudice di appello avrebbe ommesso di pronunciarsi sull'illegittimità dell'utilizzo di postazione fissa di rilevamento automatico sita in viale Etruria in quanto strada urbana non di scorrimento, non assimilabile alle strade di categoria D.

3.1 Il motivo è inammissibile per due autonome ragioni:

- l'affermazione che il giudice di appello avrebbe ommesso di pronunciarsi su una difesa relativa all'illegittimità dell'utilizzo di postazione fissa in viale Etruria è incompatibile con la dedotta censura di violazione di legge e avrebbe dovuto invece essere dedotta ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.;

- in ogni caso, nel giudizio di opposizione a ordinanza – ingiunzione o al verbale di contestazione, i poteri decisori del giudice sono delimitati dalla "*causa petendi*" fatta valere con l'opposizione stessa, sicché (salve le ipotesi di inesistenza del provvedimento sanzionatorio) non sono rilevabili d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte dal ricorrente con l'opposizione ostandovi il principio di cui all'articolo 112 cod. proc. civ., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (cfr. Cass. 14/6/2006 n. 13751); pertanto la ricorrente, deducendo l'omessa pronuncia, avrebbe dovuto riportare il motivo di opposizione relativo alla contestazione oggi sollevata.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 111 comma 6 Cost. e dell'art. 132 c.p.c. per avere il giudice di appello errato nel valutare l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello formulata nella comparsa di appello e per avere ommesso qualsivoglia motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione.



4.1 La ricorrente lamenta il rigetto della propria eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto non motivata, ma il motivo è manifestamente infondato perchè, tenuto conto che con l'appello si poneva la semplice questione della errata interpretazione delle risultanze istruttorie sulla regolarità o irregolarità della segnaletica, la motivazione di rigetto dell'eccezione in quanto "*palesemente smentita dal contenuto dell'atto di appello*" deve ritenersi sufficiente, ancorchè sintetica tenuto conto del rinvio al contenuto dell'atto di appello, alla semplicità della questione, alla genericità della contestazione di mancanza di specificità dei motivi di appello e alla implicita valutazione di pretestuosità dell'eccezione desumibile dall'espressione "*palesemente smentita*" riferita a tale eccezione; nel merito, il motivo di appello formulato con il riferimento alle risultanze istruttorie e al travisamento del fatto da parte del giudice di prime cure, tenuto conto della semplicità della questione, ridotta alla mera valutazione della visibilità dei cartelli, sulla base del materiale fotografico, deve ritenersi sufficientemente specifico.

4. In conclusione il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 380 bis e 375 c.p.c. per essere dichiarato manifestamente infondato.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. n. 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012."

\*\*\*

Il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore e pertanto il ricorso deve essere rigettato; le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del

valore della causa e dei parametri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55, seguono la soccombenza della ricorrente.

Il presente ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della l. 228/2012 e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 deve essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso articolo 13.

P. Q. M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al controricorrente Comune di Firenze le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in euro 600,00 per compensi, oltre euro 100 per esborsi, oltre 15% sul compenso per spese forfetarie, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 13 Novembre 2014 nella camera di consiglio della sesta sezione civile.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, .....

**16 GEN. 2015**



Il Funzionario Giudiziario

Il Presidente

(dr. Bruno Bianchini)

Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LATROFA